

**PROCEDURA APERTA, IN DUE LOTTI, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA FINALIZZATA
ALL'ALLESTIMENTO DELLA ESPOSIZIONE PERMANENTE DEI CALCHI E DEI REPERTI
ORGANICI DI POMPEI.****CHIARIMENTI****N. 2****Chiarimento n. 3****DOMANDA**

Buongiorno, sia sulla domanda di partecipazione, sia sulla dichiarazione integrativa DGUE vengono richieste informazioni sul CCNL applicato. Noi non siamo un'azienda edile, applichiamo dunque il CCNL dell'industria tessile. Dobbiamo dunque presentare una dichiarazione di equivalenza? avete un modulo relativo da compilare? Grazie per il riscontro.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 d.lgs. 36/2023 le Stazioni appaltanti acquisiscono la dichiarazione di equivalenza "prima dell'aggiudicazione". In fase di presentazione dell'offerta, il concorrente può pertanto limitarsi a dichiarare di utilizzare altro CCNL equivalente. In caso di aggiudicazione, poi, la Stazione appaltante provvederà a richiedere la dichiarazione di equivalenza che sarà verificata con le modalità di cui all'articolo 110 d.lgs. 36/2023. A scelta del concorrente, è altresì possibile inserire la dichiarazione di equivalenza all'interno della offerta tecnica o economica, con la precisazione, comunque, che la stessa sarà valutata solo laddove l'operatore economico in questione risulti aggiudicatario. Questa Stazione appaltante non ha ancora predisposto modelli relativi alla dichiarazione di equivalenza. Ai fini delle opportune valutazioni, tuttavia, si segnala che secondo ANAC la valutazione di equivalenza *"deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. Si suggerisce di effettuare dapprima la valutazione dell'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste. Quanto alla valutazione di equivalenza delle tutele normative sono presi a riferimento i parametri relativi a: - la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time; - la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività; - la disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;- la durata del periodo di prova; - la durata del periodo di preavviso; - durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio; - malattia e infortunio, con*

particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità; - maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa; - monte ore di permessi retribuiti; - bilateralità; - previdenza integrativa; - sanità integrativa. La stazione appaltante può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri. Sul punto, si evidenzia che la richiamata Circolare dell'INL individua un primo elenco di nove istituti sui quali effettuare la verifica di equivalenza dei trattamenti normativi, ritenendo ammissibile lo scostamento limitato ad un solo parametro. Pertanto, considerato che l'elenco su proposto è più ampio, si può ritenere ammissibile, di regola, uno scostamento limitato a soli due parametri".

Il RUP

Silvia Bertesago

Il Responsabile di fase

Salvatore Zaza